

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.1998, modificato con C.C. n. 14 del 29.03.2006 - testo coordinato

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Il presente regolamento è ispirato ai principi sanciti nello Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212), i rapporti tra i contribuenti e l'Ufficio Tributi del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. (1)

(1) comma aggiunto con C.C. n. 14 /2006

Art. 2

Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 51% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 100 giornate lavorative.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere attestate da uno dei proprietari-coltivatori diretti con apposita dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da produrre all'Ufficio Tributi con valenza fino a comunicazione di variazione ed esplicito impegno a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni medesime. (1)

(1) comma modificato con C.C. n. 14 /2006 (Disposizione in vigore dal 01.01.2006)

Art. 4 - Esenzioni

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 - Pertinenze delle abitazioni principali

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera d)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o che, comunque, sono compresi entro una distanza massima di 100mt dalla stessa. Il limite numerico massimo è uno per tipologia, distinguendosi fra unità classificata o classificabile C2 (cantina/soffitta/magazzino) e unità classificata o classificabile C6- C7 (garage/box aut/ posto auto) (1).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso Decreto Legislativo. Resta, altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al *presente* articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. (2) (3)

(1) comma modificato con C.C. n. 14 /2006

(2) eccettuata la seconda parte del comma 2, in vigore con effetto dal 01.01.2006. In corsivo la correzione di un mero errore materiale (il testo recava l'espressione "precedente articolo" in luogo di "presente articolo").

(3) Il comma 6 è soppresso e la relativa disciplina è contenuta nell'attuale articolo 6.

Art. 6 - Abitazioni concesse in uso gratuito (1)
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e)

1. Possono essere considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (figli, genitori) o collaterale di 2° grado (fratelli, sorelle), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.
2. In ogni caso il contribuente non può beneficiare della eventuale maggiore detrazione prevista per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico – sociale, anche se sussistano, per il medesimo, le condizioni reddituali previste per accedere al beneficio della maggiore detrazione.
3. L'assimilazione non può essere riconosciuta se il figlio/genitore – fratello/sorella possiede altra abitazione nel territorio nazionale oppure se altri componenti del nucleo familiare della persona che ha in uso gratuito l'immobile possiedono altre abitazioni nel territorio nazionale.
4. Per poter usufruire del beneficio dell'assimilazione, il contribuente deve presentare apposita comunicazione a norma di quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento. Non può farsi luogo a rimborso d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio, mediante la prescritta comunicazione.

(1) articolo sostituito con C.C. n. 14/06; limitatamente all'anno di imposta 2006, il termine per la presentazione della suddetta comunicazione è il 30 dicembre. Sono tenuti alla comunicazione anche coloro che già fruivano del beneficio in base alle disposizioni previgenti.

Art. 7 - Valore aree edificabili
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5, dell'art. 5, del Decreto Legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, verranno determinati a seguito della delimitazione delle zone stesse in conformità allo strumento urbanistico. L'apposito prospetto predisposto a cura del competente ufficio comunale, approvato con deliberazione consiliare, verrà allegato sotto la lettera "A" al presente Regolamento. (1)
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato nel prospetto di cui al precedente comma 1.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 di ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

(1) prospetto approvato con C.C. n. 49 /03

Art. 8 - Fabbricati fatiscenti (1)
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Si considera degrado fisico che dà diritto alla riduzione di imposta del 50% prevista dall'art. 8 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, quello non superabile da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tale situazione si può verificare qualora l'immobile soggetto all'ICI presenti:

- o gravi lesioni statiche nelle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) o delle scale o del tetto, con pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso
- o gravi carenze igienico sanitarie, sempre che per l'eliminazione di tali carenze, comunque rilevabili, non sia sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito nella vigente normativa in materia urbanistico edilizia bensì si rendano necessari interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia,

2. Lo stato di degrado di cui al comma precedente può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, chiesta dal contribuente, con spese a suo carico. La richiesta dovrà essere redatta su modulo predisposto dall'Ufficio, corredata di ricevuta di pagamento del costo della perizia, secondo gli importi fissati dalla Giunta comunale e presentata almeno 45 giorni prima della scadenza stabilita per il pagamento dell'ICI. La riduzione, sempre che l'accertamento tecnico abbia esito positivo, decorre dalla data di presentazione della richiesta.

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000 o con produzione di perizia asseverata da parte di tecnico abilitato. La produzione della dichiarazione sostitutiva o della perizia asseverata dovrà avvenire, perentoriamente, entro il termine per il versamento ICI. La riduzione ha decorrenza dalla data in cui viene presentata all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente o la perizia asseverata. Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

(1) articolo sostituito con C.C. n. 14 /2006 (Disposizione in vigore dal 01.01.2006). Coloro che già usufruivano della riduzione in base alle disposizioni previgenti, per continuare a fruirne, sempre che sussistano le condizioni di cui al comma 1, devono presentare, entro e non oltre il 30 dicembre 2006, la richiesta di cui alla lettera a) del comma 2 o la documentazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 2.

Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10 - Comunicazione ICI (1)
(D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l) n. 1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva.
2. La medesima comunicazione, deve essere presentata, con la stessa tempistica, anche nei casi di:
 - modificazione soggettività passiva degli immobili;
 - rinvio del termine di versamento per morte del soggetto passivo
 - versamento unico nei casi di contitolarità
 - indicazione di pertinenza dell'abitazione principale cui si estende l'agevolazione prevista dall'art. 5 del presente regolamento;
 - concessione in comodato / uso gratuito di abitazione a norma art. 6 del presente regolamento;
3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi o spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno. In questo caso si intende presentata il giorno della spedizione.
4. Il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente, approvato dal responsabile del servizio, è messo a disposizione per il ritiro gratuito presso l'Ufficio Comunale Tributi.
5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tale caso, il soggetto interessato è tenuto a dichiarare le modificazioni intervenute.
6. In caso di utilizzo parziale della capacità edificatoria di area fabbricabile, andrà presentata comunicazione riguardante la parte di fabbricato ultimata/utilizzata e la restante parte di area fabbricabile.
7. Non vi è obbligo di comunicazione per le successioni *mortis causa*. Il Comune in mancanza di comunicazione specifica, provvederà all'applicazione dell'aliquota agevolata qualora l'erede/gli eredi ne richiedano l'applicazione.
8. Sono considerate valide le denunce di variazione degli immobili posseduti, anche se presentate con modello di dichiarazione ministeriale, fermo restando che, per poter usufruire delle agevolazioni previste dal presente regolamento e ad eccezione di quelle riconosciute dal D.Lgs. n. 504/92, occorre che il contribuente presenti esclusivamente il modello di comunicazione approvato dal Comune. Resta comunque fermo il termine di 90 giorni previsto dal comma 1.

(1) articolo modificato con C.C. n. 14/2006 (In vigore dal 01.01.2006). In via transitoria ed eccezionale, l'obbligo di comunicazione a norma del sopra riportato art. 10 del regolamento, per il 2006, si considera regolarmente assolto se adempiuto entro il 30 dicembre.

Art. 11 - Disciplina dei controlli
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso

di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 12 - Modalità dei versamenti - differimenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

a) il concessionario della riscossione dei tributi;

b) il conto corrente postale intestato al Servizio Riscossione Tributi;

c) i soggetti italiani residenti all'estero possono effettuare il versamento tramite il bonifico bancario o vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente con le modalità previste dalle norme vigenti.

2. Con provvedimento motivato della Giunta comunale, in caso di gravi eventi calamitosi o gravi situazioni di disagio economico sociale, può essere concesso, per importi non inferiori a euro 250,00, un differimento massimo di un anno per i versamenti di cui al precedente comma 1 o una rateizzazione dei versamenti per un massimo di due anni.(1)

3. Nel caso di successione ereditaria, limitatamente agli immobili caduti in successione, il versamento dell'imposta dovuta, in nome e per conto del defunto e quello dovuto dall'erede a nome proprio, per il semestre in cui è avvenuto il decesso, possono essere effettuati entro sei mesi dalla data del decesso. (2)

4. L'imposta non è dovuta per importi inferiori o uguali a euro 10,00. (2)

(1) comma sostituito con C.C. n. 14/2006

(2) commi aggiunti con C.C. n. 14/2006

Art. 12 bis - Compensazione – rimborsi (1)

1. E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti secondo le norme del presente articolo.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- *generalità e codice fiscale del contribuente;*

- *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*

- *l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.*

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti.

5. E' facoltà del contribuente comunque presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

6. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero – se successiva – dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

7. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto.

8. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera €10,00.

9. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, non si rimborsa alcuna imposta.

(1) articolo introdotto con C.C. n. 14 /06. (In vigore dal 01.01.2006)

Art. 12 ter - maggiori detrazioni per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico – sociale (1)

1. La detrazione di imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente può essere annualmente stabilita in misura differenziata per agevolare le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale; tale facoltà, unitamente alla fissazione dei limiti di reddito, viene esercitata contestualmente alla deliberazione delle aliquote annuali :

- a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, è compresa una persona disabile con invalidità non inferiore a 70%, come da certificato ASL;
- b) pensionati;
- c) lavoratori cassintegrati o iscritti a liste di mobilità

La fruizione del beneficio è subordinata, oltre alla situazione reddituale, che deve essere compresa nei valori limite annualmente stabiliti, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti ad imposta in tutto il territorio nazionale (eccettuate eventuali pertinenze a norma dell'art. 5 del presente regolamento)
- che l'iscrizione della unità immobiliare al NCEU sia compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A5.

2. Per poter usufruire del beneficio, il contribuente deve presentare apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno d'imposta. All'interno della certificazione, il contribuente deve dichiarare, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la categoria di appartenenza (a, b o c), il reddito annuo complessivo dell'anno precedente a quello per cui si paga l'imposta, riferito alla famiglia anagrafica come risultante dai registri della popolazione residente, che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti ad imposta in tutto il territorio nazionale (eccettuate eventuali pertinenze a norma dell'art. 5 del regolamento), che l'iscrizione della unità immobiliare al NCEU è compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A5. Non può farsi luogo a rimborso d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio, mediante la prescritta domanda.

(1) articolo introdotto con C.C. n. 14 /2006 (in vigore dal 01.01.2006)

Art. 12 quater - abitazioni locate con contratti agevolati (1)

1. Le abitazioni locate con contratti agevolati possono essere assimilate all'abitazione principale solo per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota agevolata; tale facoltà viene esercitata contestualmente alla deliberazione delle aliquote annuali.

2. Sono considerati contratti agevolati i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98 ovvero stipulati sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti - tipo.

(1) articolo introdotto con C.C. n. 14 /2006 (in vigore dal 01.01.2006)

CAPO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13 - Accertamento con adesione
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'Imposta Comunale sugli Immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 14

Avvio del procedimento per accertamento con adesione

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento in via, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e i quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 15

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 16

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto del minimo. (1)

(1) comma modificato con C.C. 14 /2006 (semplice precisazione, corrispondente a puntuale disposto normativo)

Art. 17

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, alla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

(1) comma modificato con C.C. 14 /2006

Art. 18 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2, o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al comma 5 dello stesso art. 17.

CAPO III COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 19 Compenso incentivante al personale addetto (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1, è alimentato annualmente con l'accantonamento fino all' 1,40% delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 20 Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio Tributi, nella misura fra lo 0,00 e lo 0,30%;
 - b) per l'arredamento dell'Ufficio Tributi nella misura compresa fra lo 0,00 e lo 0,10%;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra lo 0,50 e l'1,40%.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'Ufficio Tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Responsabile del Servizio entro il 31 gennaio successivo

CAPO IV
SANZIONI – RAVVEDIMENTO

Art. 21

Sanzioni ed interessi (1)

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 14)

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono, a norma della vigente legislazione in materia, i seguenti:
 - a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d) l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno al Comune;
 - e) l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f) l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - g) l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
3. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
4. Nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di euro 250,00 (art. 59 D.Lgs 446/97 comma let. l) n. 4).
5. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, si applica una sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46 (art 15, comma 1, del D.Lgs 471/97).
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4 ed 5 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente.
7. Qualora il contribuente invii mediante il servizio postale una comunicazione ai fini ICI redatta su modelli difforni da quelli approvati dal Comune, l'ufficio competente provvede a:
 - a) *notificare al contribuente la violazione di norma regolamentare, applicando la sanzione di € 25,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000); tale sanzione non esclude quella prevista per tardiva presentazione di comunicazione, di cui all'articolo 25, se dovuta;*
 - b) *inviare, contestualmente, il modello di comunicazione approvato dal comune con obbligo di restituzione entro 60 giorni;*
8. La mancata restituzione di questionari eventualmente inviati dall'ente, nonché della comunicazione su modello conforme in base al comma precedente, viene sanzionata con la sanzione amministrativa da un minimo di €51,65 ad €258,23 (art. 14 comma 3 D.Lgs 504/92).
9. Sulle somme dovute a titolo di imposta, si calcolano interessi in misura pari al saggio legale per **ogni** semestre compiuto.

(1) articolo modificato con C.C. 14 /2006

Art. 22
Ritardati od omessi versamenti
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti, in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 23
Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del Servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il Responsabile del Servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 24
Irrogazione immediata delle sanzioni
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16 del D.Lgs 472/1997, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 25 (1)

Ravvedimento

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a euro 31,25 (un ottavo di euro 250), nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 10 del presente regolamento, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;

b) a euro 50,00 (un quinto di euro 250), nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 10 del presente regolamento, se questa viene presentata entro un anno dalla omissione, con ritardo superiore a 30 giorni;

c) al 3,75% dell'imposta dovuta (un ottavo del 30%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

d) al 6 % dell'imposta dovuta (un quinto del 30%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di un anno dalla scadenza per il versamento;

e) a euro 12,91 (un ottavo di euro 103,29) nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal versamento;

f) a euro 20,65 (un quinto di euro 103,29) nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, se la regolarizzazione avviene entro un anno versamento, con ritardo maggiore di 30 giorni;

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

(1) articolo modificato con C.C. 14 /2006

CAPO V
NORME FINALI

Art. 26

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 27

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22, Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28

Entrata in vigore del regolamento (1)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

(1) il regolamento, nel testo approvato con C.C. 59/98, è entrato in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione (cioè il 01.01.1999).

Le disposizioni modificative introdotte con C.C. 14/2006 decorrono dal 01.01.2006; in via transitoria ed eccezionale, è fissato al 30 dicembre 2006 il termine ultimo per gli adempimenti previsti da: art. 6, art. 8 (limitatamente a chi già fruiva della riduzione), art. 10:l' obbligo di comunicazione a norma dell'art. 10 del regolamento, per il 2006, si considera regolarmente assolto se adempiuto entro il 30 dicembre.

Art. 29

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 30

Rivio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovordinata.